

**Reg. (UE) n. 1408/2013 e L.R. 12 del 29 dicembre 2020, art. 16.
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della
barbabietola da zucchero per le annualità 2021 e 2022 mediante
concessione di un aiuto *de minimis* - Programma Operativo**

1. Obiettivi

La barbabietola da zucchero è una coltura indispensabile al mantenimento di corretti avvicendamenti colturali nei comprensori produttivi dell'Emilia-Romagna. La possibilità di praticare adeguate rotazioni colturali è particolarmente importante sia per il mantenimento della produttività delle colture che entrano nell'avvicendamento, sia per conservare le caratteristiche agronomiche dei suoli, sia per prevenire l'insorgere di problematiche fitosanitarie e, in taluni casi, anche per evitare conseguenze negative per la salubrità degli alimenti.

L'intervento è utile al fine di garantire gli investimenti in termini di superficie bieticola che stanno ancora risentendo degli effetti negativi della cessazione del regime comunitario delle quote zucchero e delle politiche commerciali aggressive delle imprese saccarifere del Nord Europa ed extra europee, nonché dei surplus produttivi dei principali player operanti a livello internazionale.

Con il presente Programma operativo la Regione si propone di favorire la coltivazione della barbabietola da zucchero destinata all'industria saccarifera, praticata con l'utilizzo di semente certificata, confettata e di varietà idonee all'impiego nella medesima industria.

Per raggiungere tali obiettivi il presente Programma Operativo destina un aiuto ad ettaro investito a barbabietola da zucchero destinata all'industria saccarifera, concesso sotto forma di aiuti *de minimis*, secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Reg. (UE) 316/2019, e in applicazione del D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. L'aiuto in oggetto è erogato esclusivamente in favore degli agricoltori che inseriscono la barbabietola da zucchero negli ordinamenti colturali e utilizzano sementi certificate, confettate e di varietà caratterizzate per l'areale, per le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate e per l'idoneità alla trasformazione in zucchero, assicurando così l'estrinsecazione dei vantaggi ambientali che la barbabietola da zucchero stessa apporta negli avvicendamenti colturali nei quali è inserita.

La "caratterizzazione per l'areale e le condizioni di coltivazione" è un requisito che tiene conto di una serie di parametri - quali: produttività, zone geografiche e climatiche di coltivazione, resistenza a fitopatie - idonei a fornire agli agricoltori le informazioni fondamentali sulla scelta che devono operare e sulle conseguenti azioni da seguire per l'ottimizzazione dei risultati.

2. Dotazione finanziaria

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma

operativo è quantificato in Euro 1.500.000,00 per ciascuna annualità, 2021 e 2022.

3. Entità e limiti dell'aiuto regionale

L'entità dell'aiuto regionale è stabilita come segue:

- a) l'importo massimo dell'aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola da zucchero è definito in Euro 150,00;
- b) l'importo effettivo dell'aiuto per ettaro sarà quantificato in ciascuna annualità in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari ammissibili risultante dall'istruttoria effettuata sulle domande di aiuto, incluse le verifiche di cui al successivo punto c);
- c) l'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 25.000,00 per "impresa unica" nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti *de minimis concessi* secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 1408/2013, così come modificato dal Reg. (UE) n. 316/2019 e dal D.M. 19 maggio 2020 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Per triennio si intende l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

Gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere tali aiuti "de minimis", indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi.

4. Superficie ammissibile e condizioni di coltivazione

La superficie ammissibile all'aiuto è quella coltivata nel territorio della Regione Emilia-Romagna a barbabietola destinata alla produzione di zucchero, nell'annualità di presentazione della domanda, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) utilizzo di varietà, tra quelle indicate nell'elenco di cui all'allegato C, con attitudine alla trasformazione zuccherina, caratterizzate per l'area e le condizioni di coltivazione nelle quali vengono impiegate;
- b) impiego di un quantitativo minimo di seme pari a 120.000 semi per ettaro (quantitativo a suo tempo previsto per la concessione del premio ex art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 dalla circolare AGEA ACIU 203 del 7 marzo 2010).

5. Imprese beneficiarie

Possono accedere agli aiuti le imprese agricole che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- abbiano presentato, nell'annualità di riferimento, la Domanda Unica di Pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i., comprensiva del quadro relativo all'art. 52 del medesimo Regolamento, all'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna o altro Organismo pagatore, per superfici bieticole situate nel territorio

regionale;

- siano in possesso del fascicolo aziendale di cui all'art. 3 del D.M. MIPAAF n. 162 del 12/01/2015, debitamente aggiornato e validato;
- non abbiano procedure fallimentari o assimilabili, in corso;
- coltivino la barbabietola da zucchero secondo le condizioni di cui al precedente punto 4.

Nell'ipotesi in cui vi sia stato un mutamento nella conduzione dei terreni indicati nella Domanda Unica per successione *mortis causa* o trasformazione societaria, il successore/subentrante potrà comunque presentare domanda dimostrando tale condizione.

6. Modalità di presentazione delle domande

Le imprese agricole di produzione in possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti 4. e 5. che intendono accedere agli aiuti qui disciplinati presentano apposita domanda alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera, esclusivamente attraverso il sistema informativo SOP, per il tramite dei CAA o come utente internet esclusivamente con firma digitale. Sono escluse domande cartacee.

Per l'annualità 2021 le domande potranno essere presentate a decorrere dal 1° giugno 2021 e fino alle ore 13,00 del 30 giugno 2021, fatte salve eventuali proroghe da stabilirsi con atto del Responsabile del Servizio competente.

Per l'annualità 2022 la data di apertura e chiusura del bando verrà definita con un atto del Responsabile del medesimo Servizio, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia dei documenti fiscali attestanti l'acquisizione del seme (omaggi inclusi) riportante la/le varietà e la quantità ed eventuali documenti fiscali comprovanti la restituzione del seme non utilizzato; tali documenti sono acquisiti e conservati nel fascicolo aziendale al fine di eventuali controlli. Non è consentito l'impiego di sementi rimanenti da semine di annualità precedenti.
- fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- (solo per i soggetti con fascicolo aziendale non di competenza regionale) copia della Domanda Unica di pagamento riferita all'annualità di presentazione della domanda de minimis.

La superficie coltivata a barbabietola da zucchero indicata in domanda deve essere coerente con quella riportata nella Domanda Unica di Pagamento, che deve contenere la richiesta di aiuto nel quadro di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i..

7. Istruttoria e concessione degli aiuti

Il Servizio regionale competente acquisite le domande di aiuto procede, attraverso il sistema informatico:

- a verificare:
 - la presenza della richiesta di aiuto nel quadro di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i.;
 - che la posizione del richiedente nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole sia validata;
 - la coerenza della superficie indicata in domanda rispetto a quella riportata nella citata Domanda Unica di Pagamento. Nel caso di non corrispondenza verrà tenuta in considerazione quella inferiore tra le due;
 - il rispetto degli impegni agro-ambientali assunti (varietà e quantità di seme) come individuati nel presente programma operativo;
- a formare un elenco delle domande pervenute, comprensivo della denominazione dell'impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA), contenente le risultanze delle verifiche effettuate. Tale Elenco è trasmesso al Servizio affari generali, giuridici e finanziari della Direzione Generale Agricoltura caccia e pesca;
- ad estrarre dall'elenco suddetto un campione di domande pari ad almeno il 5% da sottoporre ai seguenti controlli:
 - rispetto degli impegni agro-ambientali assunti dal richiedente attraverso il documento fiscale attestante l'acquisizione del seme delle varietà individuate e del quantitativo di seme utilizzato, così come previsto al punto 4 del presente programma;
 - l'assenza in capo ai richiedenti di procedure fallimentari;
- stabilire l'importo potenziale minimo di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero in base al rapporto tra la somma destinata all'intervento ed il numero totale degli ettari del citato elenco e, sulla base di tale importo potenziale, definire l'ammontare dell'aiuto de minimis riferibile a ciascun richiedente;
- verificare per ciascun richiedente, attraverso le informazioni presenti nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato", che il potenziale aiuto richiesto trovi capienza nel rispetto del limite previsto dai Regolamenti unionali per l'esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti e, se del caso, provvede a riportare l'aiuto concedibile entro il predetto limite;
- definire, sulla base degli esiti della verifica di cui al precedente punto, l'importo effettivo di aiuto de minimis per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero e l'ammontare

dell'aiuto de minimis spettante a ciascun richiedente.

Il Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera provvede a completare l'adozione degli atti di concessione degli aiuti de minimis spettanti ai beneficiari in relazione agli esiti dell'istruttoria compiuta, individuando al contempo eventuali esclusioni dall'aiuto, entro il 28 febbraio 2022 per le domande presentate nell'annualità 2021 ed entro il 28 febbraio 2023 per le domande presentate nell'annualità 2022.

8. Liquidazione degli aiuti concessi

Il Servizio competente provvede, con appositi atti, alla liquidazione del contributo concesso ai beneficiari.

La liquidazione è disposta previa verifica della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del beneficiario attraverso la procedura del DURC on line, nonché della documentazione antimafia di cui al D.L.gs n. 159/2011 e s.m.i., qualora si renda necessario sulla base delle soglie definite dalla legge.

I provvedimenti di liquidazione sono trasmessi ad AGREA per la successiva fase di pagamento.

Nei provvedimenti di liquidazione sono riportati anche gli esiti della verifica del DURC on line ed, in caso di posizione contributiva INPS o INAIL non regolare, l'importo del relativo debito, affinché AGREA provveda ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Il Servizio competente provvede ad effettuare se necessario le attività di recupero degli aiuti erogati indebitamente.

9. Servizio competente e responsabile del procedimento

Il Servizio regionale competente è il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera della Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, Viale della Fiera 8, 40127 Bologna (BO). Indirizzo PEC:

agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it.

Il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Rizzi, Titolare della Posizione organizzativa "Grandi colture e sistemi di auto controllo", del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera.

10. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.

Allegato: C**Varietà di sementi di barbabietola da zucchero**

Nome Varietà
ARABESQUA KWS
ARUM
BARBATE
BENVENUTA KWS
BTS 1740
BTS 1820 N
BTS SMART 9145 N
BTS SMART 9635
BTS SMART 9775 N
CITRUS
HELSINKI
KIPUNJI SMART
OTTAVIA KWS
RHINOCEROS
SANDPIPER SMART
SATIE
SMART ALAMEA KWS
SMART SEPHORA KWS
SPIDER
BALEAR
BALI
BAMBOU
BENIAMINA KWS
BISON
BTS 2730
BTS 555
BTS 5950N
BTS 6990
BTS 8840
EINSTEIN
ELISKA KWS
ESSENZIA KWS
FERRET
FIAMMETTA KWS
GIACOMINA KWS
GREGORIA KWS
MARINELLA KWS
MELINDIA KWS
MERADONNA KWS

MOHICAN
MOLIERE
NINFEA
OCTOPUS
PORTAL
PREZIOSA KWS
RAISON
SEBASTIANA KWS
SMART BELAMIA KWS
SMART BRIGA KWS
SMART DJERBA KWS
SMART IMOLA KWS
SMART RENJA KWS
TESLA
TONGA
YUCATAN